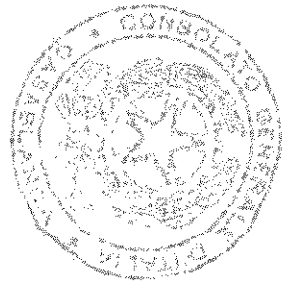




TESTO 1



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

DIREZIONE GENERALE PER LE
RISORSE E L'INNOVAZIONE
Unità per il personale a contratto

MESSAGGIO

Oggetto: Personale a contratto (a legge sia italiana che locale) soggetto IRPEF – Detrazioni fiscali per carichi di famiglia 2025.

Testo:

Si informano codeste Sedi che, dal 23 giugno al 2 luglio 2025, il Portale contrattisti sarà aperto per l'inserimento delle detrazioni fiscali per i familiari a carico dei dipendenti a contratto (a legge sia italiana che locale) soggetti Irpef, al fine di poter regolarizzare quanto spettante per l'anno in corso a partire dal IV trimestre 2025.

Mentre rimane invariata la disciplina delle detrazioni per il coniuge a carico, ai sensi dell'art. 12 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), a decorrere dal 1° gennaio 2025 le detrazioni per carichi di famiglia spettano unicamente per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le detrazioni fiscali per familiari a carico spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

Si conferma il limite di reddito complessivo per i figli di età non superiore ai 24 anni pari a 4.000 euro.

Infine, la detrazione per carichi di famiglia si applica, in conformità all'art. 24, comma 3-bis del TUIR, solo ai residenti nei paesi appartenenti alla c.d. "White List" ma solo a condizione che il contribuente sia cittadino italiano o di uno Stato membro UE o di uno Stato parte dello Spazio Economico europeo.



Consolato Generale d'Italia
Casablanca



AVVISO DI PUBBLICO INCANTO PER IL REPERIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Con procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, per l'affidamento in concessione, a titolo oneroso, di spazi siti all'interno del Palazzo delle Istituzioni Italiane a Tangeri adibiti a esercizio pubblico di ristorazione italiana.

1. NATURA DELL'AFFIDAMENTO

Concessione pluriennale a titolo oneroso di un locale demaniale, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296.

2. OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

Sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, il Consolato Generale d'Italia a Casablanca, mediante il presente bando di gara, procede alla individuazione del soggetto cui affidare in concessione i locali demaniali adibiti a esercizio pubblico di ristorazione italiana.

I locali hanno una superficie utile di mq. 315, la cui planimetria è allegata al presente bando (All.1), sono ubicati sul lato Est del Palazzo delle Istituzioni Italiane a Tangeri con ingresso in rue Mohamed Ben Abdellouhab ed ingresso pedonale in rue Bourrakia n. 102/A.

Al sensi dell'articolo 4 del DPR 296/2005 la durata della concessione è stabilita in anni sei.

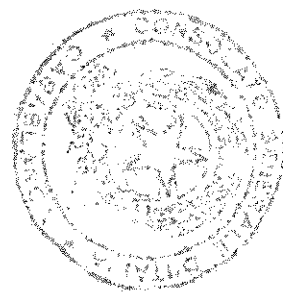
Il bene viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che l'afferente dovrà dichiarare di conoscere a seguito di sopralluogo effettuato con un Rappresentante del Consolato Generale o un suo delegato.

3. PREZZO DEL CANONE A BASE D'ASTA

L'importo del canone mensile, dovuto al Consolato Generale d'Italia a Casablanca, posto a base d'asta è determinato in MAD 23.500,00 (ventitremilacinquecento/00) corrispondenti ad EURO 2.163,53 (duemilacentosessantatre/53) al cambio di finanziamento dell'E.F. 2025 (Euro 1 = MAD 10.8619).

4. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della concessione, ai sensi dell'art. 2 del DPR 296/2005, è conseguente all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto ed è determinata sulla base del criterio della offerta migliore presentata in rialzo rispetto al prezzo posto a base d'asta.
La concessione verrà attribuita al concorrente secondo le modalità indicate al punto 10.



Con riferimento alla fruizione della detrazione di cui al comma 6 è necessario che il contribuente abbia una capienza in termini di imposta lorda e, in caso di capienza parziale di quest'ultima, il beneficio spetta entro tale limite.

In mancanza di una disposizione che stabilisca un ordine di priorità nell'attribuzione delle detrazioni fiscali da riconoscere al contribuente, si ritiene che il sostituto d'imposta debba seguire le regole generali di calcolo e di scomputo dall'imposta lorda.

In particolare, in sede di determinazione dell'imposta netta, l'importo massimo spettante della detrazione di cui al comma 6 è sommato a quello relativo alle altre detrazioni eventualmente riconosciute; l'importo complessivo così determinato è, quindi, portato in diminuzione dell'imposta lorda fino a concorrenza della stessa.

Si segnala, inoltre, che gli importi della somma e della detrazione riconosciuti al lavoratore sono indicati nella CU.

Si precisa che qualora il lavoratore, pur avendo diritto alla somma di cui al comma 4 o alla detrazione di cui al comma 6, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privo di un sostituto d'imposta (ad esempio i lavoratori domestici), il predetto lavoratore può beneficiarne nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta di riferimento, facendo concorrere le agevolazioni in parola nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Analogamente, qualora il datore di lavoro non abbia riconosciuto la somma o l'ulteriore detrazione in sede di conguaglio, ad esempio, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, si ritiene che il lavoratore dipendente possa beneficiare delle predette agevolazioni direttamente nella dichiarazione dei redditi.

In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.